

COMUNE DI VEGGIANO (PD)

PROVINCIA DI PADOVA

**Allegato A) alla delibera
di C.C. n° 24 del 04/07/12**



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni
- Art. 3 Disciplina delle pertinenze
- Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione
- Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 6 Attività di accertamento
- Art. 7 Rimborsi
- Art. 8 Compensazioni
- Art. 9 Sanzioni ed interessi
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Funzionario responsabile
- Art. 12 Potenziamento dell'attività di accertamento
- Art. 13 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 14 Entrata in vigore

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale propria di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del Decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 Determinazione dell'imposta e detrazioni

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. L'aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata o data in uso a terzi.
4. Il contribuente è tenuto agli obblighi dichiarativi secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 Disciplina delle pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Art. 4 Modalità di versamento e di riscossione

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. Non sono dovuti versamenti qualora l'importo annuo complessivamente dovuto per contribuente sia inferiore ad € 12,00, ovvero ad € 30,00 a decorrere dall'1/7/2012. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 5 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. Agli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, richiamata dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011. I fabbricati oltre che essere utilizzati devono essere anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 Attività di accertamento

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, degli interessi e della sanzione di cui al successivo art. 9 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.

3. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, si applicano le disposizioni contenute relative all'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa.

6. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La Giunta Comunale può individuare annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, con apposita deliberazione, su proposta dell'ufficio tecnico-urbanistico d'intesa con l'ufficio tributi, importi rappresentativi del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, ovvero ad € 30,00 a decorrere dall'1/7/2012. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Art. 7 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

3. Il contribuente non può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili divenute inedificabili.

4. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo annuo complessivamente spettante sia inferiore ad €12,00, ovvero ad € 30,00 a decorrere dall'1/7/2012. L'importo può essere modificato con la deliberazione di determinazione delle aliquote d'imposta.

Art. 8 Compensazioni

1. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9 Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria sono applicate, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legali calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie.
2. Non si fa luogo all'iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione del credito d'imposta comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo stabilito dalla Legge.

Art. 11 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 12 Potenziamento dell'attività di accertamento

1. Per il potenziamento delle attività tributarie e per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto può essere destinata una percentuale del gettito I.M.U. incassata, di competenza dell'Amministrazione comunale, nel limite massimo del 10%.
2. L'entità del compenso nonché i criteri e le modalità di assegnazione e riparto vengono stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 13 Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali agevolazioni o detrazioni previste dalla Legge che danno facoltà al Comune di applicarle, saranno deliberate con provvedimento di Consiglio comunale.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, viene data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto del Contribuente).